



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 71

Riunione del 10 Giugno 2019

63.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Paolo DELLA SANTA**
- **Riccardo LUCINI**
- **Daniele BERNICCHI**

Nonché 73.18.19 a carico di

- **Roberto GUIDI**

Il Tribunale federale

composto da:

- **Avv. Massimo Rosi - Presidente**
- **Avv. Antonio Amato – Vice Presidente**
- **Avv. Andrea Ordine – Componente**

Si riuniva all'udienza del 10 Giugno 2019 per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 69.18.19 ricevuto in data 17 Aprile 2019 a carico di

- **DELLA SANTA PAOLO:** Per aver, nella sua qualità di Presidente del CT FIPAV Appenino Toscano e quindi responsabile dell'ottimale funzionamento dell'Organo Territoriale, concorso con altri soggetti tesserati, del comportamento dei quali è comunque responsabile, alla ripetuta violazione della normativa federale dettata a presidio della regolare



gestione dei campionati territoriali U13/M – 3x3 e U14/M, consentendo, tra l'altro la partecipazione di più atleti fuori quota ed il superamento delle regole del CAMP3 bloccato e delle liste bloccate per partecipanti con più squadre; nonché per aver concorso con altri soggetti tesserati a non consentire il corretto inserimento on line dei CAMP3, omettendo qualunque intervento volto a risolvere il disservizio manifestatosi.

In violazione gli Artt. 16, 51 e 55 Statuto FIPAV, 19 RAT , 1 e 74 Reg. Giur. e contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur..

- **BERNICCHI DANIELE:** Per aver, nella sua qualità di responsabile del COGT del CT FIPAV Appennino Toscano, concorso con Guidi Roberto, G.S.T. e Lucini Riccardo, Responsale Territoriale UDG, alla illegittima decisione di fare ripetere la gara n. 18023 del Campionato U18/F Nuova Robur/Carrarese Volley, non disputatasi per assenza dell'addetto al defibrillatore, così violando la precisa normativa dettata in materia, come riportata nella Guida Pratica 2018/2019.

In violazione gli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 RAT, 1 e 74 Reg. Giur. e contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giu.

- **LUCINI RICCARDO:** Per aver, nella sua qualità di Responsabile Territoriale UDG del CT FIPAV Appennino Toscano, concorso con Guidi Roberto, G.S.T. e Bernicchi Daniele, Responsabile COGT, alla illegittima decisione di fare ripetere la gara n. 18023 del Campionato U18/F Nuova Robur/Carrarese Volley, non disputata per assenza dell'addetto al defibrillatore, così violando la precisa normativa dettata in materia, come riportata nella Guida Pratica 2018/2019; nonché per aver tenuto un



comportamento palesemente vessatorio nei confronti dell'arbitro designato per la gara suddetta, dando attuazione alla minaccia di non consentire altre designazioni.

In violazione agli Artt. 16 Statuto FIPAV, 30 47 Reg. Struttura Tecnica – Settore Ufficiale di Gara, 1 e 74 Reg. Giur e contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur.

Nella stessa data veniva chiamato il procedimento n. 73.18.19 pervenuto il 17 Maggio 2019, a carico di:

- **GUIDI ROBERTO:** Per aver, nella sua qualità di Giudice Sportivo Territoriale del CT FIPAV Appennino Toscano, in concorso con Lucini Riccardo, Responsabile, Territoriale UDG e Bernicchi Daniele, Responsabile della COGT, colpevolmente disposto, con C.U. n. 7 del 21/11/2018, fuori dai suoi poteri ed in violazione dei suoi doveri, la ripetizione dell'incontro del Campionato U18/F n. 18023 Nuova Robur/Carrarese Volley, non disputatosi per assenza dell'addetto al defibrillatore, omettendo qualunque motivazione e così violando la normativa dettata in materia, come riportata nella Guida Pratica 2018/2019; nonché per aver disposto con irrituale "nota" in calce alla classifica del Campionato Territoriale U14/M l'impunità dei sodalizi rinunciatari al detto campionato in violazione della normativa dettata in materia.

In violazione gli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 RAT, 1 e 74 Reg. Giur. e contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur.

Dal primo procedimento inizialmente aperto nei confronti dei quattro incolpati, veniva poi stralciata la posizione del Roberto Guidi a seguito della



mancata formalizzazione e comunicazione allo stesso degli atti anche della fase istruttoria.

Su richiesta delle restanti parti, il Tribunale accordava la richiesta di rinvio al 10 Giugno 2019.

Nel contempo la procura formalizzava nuovamente il capo di incolpazione a carico del Roberto Guidi ed all'odierna udienza, su consenso di tutte le parti, i due processi venivano riuniti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla discussione era presente il tesserato Lucini Riccardo assistito dall'Avv. Alberto Borsetti, in sostituzione del nominato difensore Avv. Francesco Guardavaccaro. Era altresì presente il tesserato Roberto Guidi.

Il tesserato Roberto Guidi preliminarmente su richiesta del Presidente, dichiarava di rinunciare alla facoltà di valersi di un difensore dichiarando di essere presente in qualità di incolpato e non di difensore di se stesso nonostante la sua qualifica di avvocato.

Si passava quindi all'esame delle eccezioni contenute in una memoria difensiva depositata il 7 Giugno 2019 dall'Avv. Guidi, alla quale aderiva anche l'Avv. Borsetti per gli altri incolpati. Nella memoria l'incolpato Guidi eccepiva la nullità del procedimento poiché l'atto di avvio non conteneva pienamente le prescrizioni di cui all'art. 32 n. 2 del regolamento giurisdizionale mancando nello stesso la parte della comunicazione all'incolpato della facoltà di rinuncia a valersi di un difensore.

Con una seconda eccezione il Guidi eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale FIPAV poiché l'incolpato non rivestiva la qualifica di



tesserato in quanto Giudice sportivo Territoriale; come tale, così come previsto dall'art. 5 n. 2 lett. C del Regolamento giurisdizionale, la competenza a giudicare il Guidi sarebbe stata della Commissione di garanzia.

All'esito della discussione sul punto, il Presidente disponeva la riunione del collegio in camera di consiglio. All'esito il Tribunale respingeva entrambe le eccezioni disponendo di procedersi oltre. La prima eccezione veniva respinta poiché l'art. Art. 56 del regolamento affiliazione e tesseramento vigente, riguardante il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali, così dispone:

“1. Partecipano all'attività federale i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali che, a seguito di elezione o di nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche, secondo le norme dello Statuto federale.

2. Per i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali il tesseramento si concretizza al momento dell'accettazione della carica.

3. I dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali sono esentati dall'obbligo del pagamento della quota di tesseramento.

4. Il tesseramento dei dirigenti federali e dei componenti delle commissioni federali viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale pari alla durata della carica ricoperta.



Seppur la norma genericamente parli di componenti di commissioni federali, non vi è dubbio che la stessa si riferisce anche all'organo "Giudice unico"; pertanto anche l'incolpato è un tesserato.

Sulla seconda eccezione di difetto di giurisdizione l'art. 5 n. 2 del regolamento di giustizia al punto c) definisce le competenze della Commissione federale di garanzia disponendo che la stessa *"adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art.3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo"*.

Orbene la fattispecie oggetto del capo di incolpazione, per quanto più avanti detto, non rientra in nessuno dei casi previsti dal richiamato articolo.

Introdotta la discussione nel merito, il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, illustrava gli atti di deferimento chiedendo riconoscersi la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati con la richiesta di sospensione per gli stessi.

L'Avv. Borsetti chiedeva di concordare con il procuratore l'applicazione di sanzione ex art. 33 Reg. Giur. nei confronti del solo Dalla Santa ma le parti,



invitate a discutere privatamente della richiesta, non raggiungevano un accordo.

L'Avv. Borsetti solo alla discussione rilevava come la nullità dell'avviso avanzata dal Guidi avesse leso anche tutti gli altri incolpati che erano chiamati a rispondere in concorso fra loro.

Per quanto riguardava poi la posizione del Lucini nel riportarsi alla memoria depositata rilevava come la decisione del Giudice unico fosse stata dettata da un errore commesso dall'arbitro e che non vi fosse alcuna prova circa l'assunto concorso dell'incolpato con quanto contestato al Giudice Unico. Nessuna attività vessatoria era stata poi posta in essere nei confronti del direttore di gara.

Per l'incolpazione a carico del Della Santa la difesa faceva rilevare come l'attività svolta, seppur parzialmente in contrasto con la normativa federale, fosse stata compiuta con il solo scopo di permettere il gioco della pallavolo. Concludeva quindi con il non luogo a procedere nei confronti del Lucini e con una sanzione lieve a carico del Della Santa.

Al termine della discussione il tesserato Guidi chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee. Lo stesso affermava come nell'assumere la decisione di far ripetere l'incontro aveva valutato quella come l'unica possibile. La gara non era, a suo dire, stata giocata per colpa dell'arbitro che non aveva atteso per un'ora l'addetto al defibrillatore, creando confusione a seguito della dichiarazione di termine della gara con due minuti di anticipo rispetto a quanto promesso alle squadre.



Sulla decisione poi di non sanzionare con una multa le squadre rinunciatarie, nel riconoscere la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione contenuta nella classifica finale del campionato Under 14 Maschile, affermava che lo spirito era quello di non aggravare le società con una sanzione e per incentivare lo sviluppo della pallavolo nel settore maschile.

All'esito della discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio, leggendo poi al termine il dispositivo in calce riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda le eccezioni preliminari, la decisione di rigetto delle stesse è riportata nella superiore descrizione di svolgimento del processo alla quale ci si riporta.

Nel merito, dall'esame degli atti non risulta possa dichiararsi una responsabilità disciplinare degli incolpati Lucini Riccardo e Bernicchi Daniele, così come contestata dalla Procura.

Il capo di incolpazione si limita infatti per il Lucini, quale Responsabile Territoriale UDG del CT FIPAV Appennino Toscano, all'aver concorso con Guidi Roberto, G.S.T. e Bernicchi Daniele, Responsabile COGT, alla illegittima decisione di fare ripetere la gara n. 18023 del Campionato U18/F Nuova Robur/Carrarese Volley, non disputata per assenza dell'addetto al defibrillatore nonché per aver tenuto un comportamento palesemente vessatorio nei confronti dell'arbitro designato per la gara suddetta, dando attuazione alla minaccia di non consentire altre designazioni.

Per quanto riguarda la prima parte del capo di incolpazione non vi è prova di alcun concorso o comunque azione che avrebbe posto in essere



l'incolpato. Lo stesso infatti ha eseguito una decisione, anche se errata, adottata dal Giudice unico ed alla quale doveva uniformarsi. Anche per il secondo capo di incolpazione non può dichiararsi alcuna responsabilità poiché non vi è prova di un atteggiamento vessatorio; rientra nei poteri del designatore disporre o meno l'assegnazione di gare da arbitrare anche a seconda dei comportamenti tenuti dagli ufficiali di gara nella direzione delle partite. E' una scelta tecnica insindacabile in sede giurisdizionale, in mancanza di una diversa prova, che la stessa sia stata assunta per motivi diversi da quelli tecnici.

Ugualmente, essendo limitato il capo di incolpazione per il Bernicchi all'aver lo stesso agito in concorso con il Giudice Sportivo territoriale all'assunzione della decisione contestata a quest'ultimo, non può procedersi a sanzione mancando la prova dell'assunto.

Per quanto invece riguarda il comportamento del tesserato Paolo Della Santa, vi è piena prova della reiterata violazione della normativa federale relativamente ai campionati territoriali U13/M e U14M.

La prova dei fatti è documentale risultando dai referti e rapporti di gara dai quali emerge, nonostante la normativa fosse stata riportata anche nella Circolare di Indizione, che per il campionato U13/M – 3x3, che sono state scientemente violate più prescrizioni; è stata infatti permessa la partecipazione di atleti di età superiore ai limiti prefissati; è stato consentito lo schieramento, a rotazione, di un numero di atleti superiore al limite prefissato in cinque, così violando la regola del CAMP3 bloccato; è stata



infine violata la regola delle liste bloccate con la concessa interscambiabilità degli atleti nell'ipotesi di sodalizi partecipanti con più di una squadra.

Nel campionato U14/M si è permessa invece l'utilizzazione di atleti fuori quota.

Viste le contestazioni, non può essere ritenuta applicabile alla fattispecie alcuna esimente di responsabilità o attenuante, come richiesta dalla difesa, risultando palese e reiterata la violazione di norme posta in essere dal rappresentante del massimo organo territoriale che non solo ha disapplicato le norme dettate dal Consiglio federale e non ha vigilato sul rispetto delle stesse, ma ha creato, senza averne potere, altre norme in contrasto con quelle contenute nella stessa circolare di indizione; con la conseguenza di avere falsato un campionato.

Venendo al capo di incolpazione a carico del Guidi, va rilevato come le contestazioni allo stesso non riguardino l'insindacabile potere discrezionale del giudice unico né la negligente omissione di atti.

Quanto posto in essere dall'incolpato è al di fuori dei compiti affidati al giudice dal regolamento giurisdizionale.

Orbene, l'art. 20 del regolamento giurisdizionale nel disporre l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo dispone che lo stesso è d'ufficio e si basa sui documenti ufficiali relativi alla gara. L'art. 21 indica poi i compiti del giudice corrispondenti alla omologa della gara ed all'irrogazione di sanzioni nell'ambito della propria competenza.

Solo con l'art. 26 si disciplina l'ipotesi in cui il Giudice Sportivo possa decidere dopo avere assunto, occorrendo anche mediante audizioni



personali, le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Nel caso in cui il referto di gara o la relazione degli arbitri o del commissario di campo siano insufficienti, il Giudice Sportivo, d'ufficio, può convocare a chiarimento il primo arbitro ed il Commissario di campo nonché testimoni particolarmente qualificati, redigendo di tali chiarimenti processo verbale.

La prima contestazione assunta con il capo di incolpazione è che il Guidi, nella sua veste di Giudice sportivo territoriale, abbia disposto la ripetizione di una gara chiusa dal direttore di gara per mancanza del defibrillatore, senza che il provvedimento contenesse alcuna motivazione. Dalla documentazione in atti non risulta che l'incolpato abbia svolto alcuna attività di accertamento ma che abbia valutato non corretta la decisione del direttore di gara; ciò senza il reclamo di nessuna delle squadre coinvolte nella decisione arbitrale. Il provvedimento adottato è pertanto abnorme non essendo sicuramente nel potere del Giudice sindacare d'ufficio la decisione del direttore di gara, disponendo la ripetizione di un incontro, con provvedimento privo di alcuna motivazione.

Il rapporto di gara indicava infatti precisamente la motivazione per cui l'arbitro aveva deciso di chiudere l'incontro (mancanza dell'addetto al defibrillatore) ed il tempo di attesa. A quel punto il giudicante doveva adottare i provvedimenti conseguenziali; ha invece lui ritenuto errata la decisione dell'arbitro e l'ha stravolta d'ufficio disponendo la ripetizione dell'incontro. Il tutto, si ripete, senza alcun reclamo da parte delle società.

La seconda contestazione appare ancora più grave poiché il Giudice unico, nel sottoscrivere la classifica ufficiale del campionato Under 14/M ha



dichiarato, riferendosi ad una delibera del CT Appennino toscano, che”
nonostante la rinuncia a partecipare al campionato e l’esclusione dalla classifica finale disposta da questo giudice sportivo territoriale, le società.... sono state ammesse a disputare le partite già in calendario con giocatori fuori quota allo scopo di incentivare lo sviluppo del settore maschile da sempre carente nei territori di competenza del Comitato Territoriale. Per la stessa ragione si è ritenuto opportuno non erogare, nei confronti delle società rinunciatarie, sanzioni disciplinari diverse dall’esclusione dal campionato e dalla classifica”.

Orbene, nel caso l’attività posta in essere dal Guidi appare essere più “politica” e sicuramente non corrispondente a quella dettata dal regolamento per il Giudice unico. Con tale dichiarazione e con il comportamento concludente tenuto, il Giudice ha disapplicato le norme dettate dal regolamento giurisdizionale ed ha svolto altra attività in contrasto con quella di un decidente. Anche per tale motivo si è ritenuto sussistere la piena competenza di questo tribunale a decidere sul comportamento dell’incolpato.

Non è certo nei poteri del giudice decidere se sanzionare o meno comportamenti seppur nello spirito dichiarato di incentivare lo sviluppo della pallavolo nel settore. Questo è un compito dell’organo “ politico” preposto a tale funzione ed in questo può ravvisarsi l’esistenza di un concorso con il Della Santa nella violazione di norme.



I fatti contestati concretano quindi le ipotesi di incolpazione avanzate dalla procura per due tesserati dalla procura, ivi comprese le aggravanti contestate per le funzioni svolte dagli incolpati

PQM

delibera la sanzione a carico di:

Della Santa Paolo con la sospensione da ogni attività federale per mesi sei;
Guidi Roberto con la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.
Dispone il non luogo a procedere nei confronti dei tesserati Lucini Riccardo e Bernicchi Daniele per i fatti di cui al capo di incolpazione.

Roma, 10 Giugno 2019

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 giugno 2019